

Con sentenza n. 16526 del 21.01.2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che sono applicabili gli artt. 19 e 53 del D.lgs. 231/01 in tema di **confisca del profitto o prezzo del reato** commesso dall'Ente nel caso in cui tali somme corrispondano a quelle da restituire al/ai danneggiato/i.

L'art. 19 cit. espressamente **impone la confisca** *“salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.”* .

Il Tribunale in primo grado aveva ritenuto applicabile l'eccezione di cui sopra in quanto il profitto potenzialmente confiscabile coincideva con le somme che l'Ente avrebbe “risparmiato” con l'operazione con cui avevano versato indennità di esproprio in misura minore al dovuto.

Tuttavia, osserva la Corte di Cassazione, *“quest'ultima norma eccettua dalla confiscabilità nei confronti dell'ente soltanto quella parte del prezzo o del profitto del reato "che può essere restituita al danneggiato", ossia quei beni o la parte di beni su cui il danneggiato può accampare una specifica pretesa restitutoria, ossia una pretesa relativa alla restituzione di un bene in forza del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o di garanzia ovvero del possesso o della detenzione, pur se derivanti da un negozio produttivo di effetti obbligatori. Nella fattispecie ipotizzata, gli eventuali danneggiati non sono titolari di pretesa restitutoria sulla somma di danaro "risparmiato" dalla (A) per effetto delle condotte concessive, e quindi legittimati ad azione restitutoria, ma sono titolari di pretesa risarcitoria e, quindi, legittimati ad esercitare azione di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecito penale.”*

Pertanto, il provvedimento di confisca del prezzo o del profitto del reato sarà impedito solo qualora sulle somme il danneggiato possa accampare **pretesa restitutoria e non meramente risarcitoria**, dovendo in quest'ultimo agire giudizialmente per ottenere la riparazione del danno subito.